

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA PROVA FINALE**  
**Corso di Laurea in**  
**Lingue, mercati e culture dell'Asia**

**Art 1**

Gli studenti dovranno produrre, come prova finale, un elaborato scritto che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti.

L'elaborato verte su uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame e deve essere messo in relazione ad almeno una delle lingue dell'Asia o dell'Africa Mediterranea studiate.

**Art 2**

Il Relatore deve essere un professore ordinario, associato o un ricercatore afferente al Dipartimento, ma può essere anche un docente dell'Ateneo titolare di una mutuaione esterna per l'anno accademico di riferimento. Può essere altresì Relatore un docente a contratto afferente al Dipartimento o all'Ateneo in servizio nell'a.a. in cui viene sostenuta la prova finale. Situazioni diverse e le relative motivazioni devono essere esaminate e autorizzate dal Consiglio di Corso di Studio.

Il Relatore deve afferire al Settore Scientifico-disciplinare in cui ricade l'insegnamento scelto dallo studente quale oggetto della sua prova finale, indipendentemente dal fatto che tale Relatore sia il medesimo docente con cui si è sostenuto un dato esame.

Ove il Relatore ne ravvisi l'opportunità può nominare un Correlatore; questi può essere anche un Cultore della materia, o un docente o ricercatore di altro Ateneo, anche straniero. I docenti in congedo non possono essere né Relatori né Correlatori, mentre i docenti in pensione possono essere Correlatori, purché nominati Cultori della materia.

**Art 3**

L'argomento dell'elaborato finale deve esser concordato con ragionevole anticipo con il Relatore e comunque auspicabilmente non più tardi di cinque mesi prima della presentazione della domanda di laurea per la sessione in cui lo studente intende laurearsi. Per garantire la serietà e correttezza del lavoro da parte dello studente e la possibilità, da parte del Relatore, di controllare l'elaborato e di fornire gli opportuni suggerimenti per una sua correzione, sarà cura del laureando presentare al Relatore e all'eventuale Correlatore il proprio elaborato nella sua interezza almeno due settimane prima della scadenza del termine per il possesso dei requisiti di ammissione alla prova finale. Il Relatore, nel caso non ritenga soddisfacente l'elaborato, può non darne l'approvazione on-line.

**Art 4**

Lo studente che desidera redigere l'elaborato in una delle lingue straniere studiate deve ottenere preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di corso di Studio. A tal fine, deve inviare al coordinatore del Corso di Studio (anche a mezzo mail) una richiesta motivata, almeno due settimane prima della scadenza per la presentazione della domanda di laurea. Il Relatore manifesta il proprio assenso controfirmando la richiesta del laureando. In questo caso, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno al 10% dell'elaborato stesso e che deve essere inserito in appendice. Inoltre, si fa presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

**Art 5**

La Commissione per la prova finale esamina e discute l'elaborato, valutandolo sul piano formale e metodologico e attribuendo il punteggio finale di laurea. Non è prevista discussione da parte dello

studente. La Commissione procederà alla verbalizzazione a porte chiuse e successivamente alla proclamazione; gli studenti visualizzeranno il voto nella loro pagina Studenti Online.

## Art 6

L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami e della valutazione della prova finale. Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non costituiscono punteggio, ma verranno considerate nella valutazione complessiva della prova finale. L'eventuale aggiunta della lode al punteggio 110/110 è a discrezione esclusiva dei commissari, che sono comunque tenuti a esprimersi all'unanimità.

La Commissione valuterà l'opportunità di attribuire sino a un massimo di **7 punti** comprensivi degli eventuali punti aggiuntivi per laurea in corso e mobilità internazionale, come sotto specificato, in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami.

Al punteggio finale è inoltre prevista l'aggiunta di 1 punto in ciascuno dei seguenti casi:

- a) 1 punto per laurea in corso
- b) 1 punto per mobilità internazionale

Il punto per mobilità all'estero viene riconosciuto agli studenti che abbiano svolto mobilità all'estero attraverso uno dei programmi di mobilità offerti dall'Ateneo di Bologna (inclusi accordi di settore e/o accordi quadro) e che abbiano ottenuto il riconoscimento di:

- **almeno 12 CFU** per un periodo di studio in mobilità presso l'Università Russa Statale per gli studi Umanistici (RSUH), l'Università Amicizia dei Popoli (RUDN) di Mosca e l'Università Statale Jugozapadnyj di KURSK – RUSSIA, l'Università Federale di Kazan
- **almeno 9 CFU** per un periodo di studio in mobilità con progetti di scambio con la Cina (Dalian University of Foreign Languages; China's University of Political Science and Law (CULP); East China University of Science and Technology (ECUST)) o con il Giappone (nell'ambito degli accordi di settore con: Tokyo University of Foreign Studies (TUFS); Junsei Educational Institution; Kurashiki University of Science and the Arts)

Nell'ambito di tutti gli altri programmi di mobilità:

- **almeno 18 CFU** per un periodo di studio in mobilità per studio;
- oppure
- **almeno 9 CFU** per un periodo di tirocinio in mobilità;

I punti per laurea in corso e per mobilità internazionale vengono attribuiti in maniera indipendente dalla valutazione della tesi.

*Norma transitoria in deroga all'articolo 6:* Per gli studenti dell'ex DM 509 il punteggio massimo attribuibile all'elaborato finale è di 4 punti.

### **NOTA IMPORTANTE**

Un docente in congedo non può essere né relatore né correlatore.

Un docente fuori ruolo può essere sia relatore che correlatore.

Un docente in pensione non può essere relatore, può essere correlatore se nominato Cultore della materia.

Il presente regolamento è valido per il corso di laurea ex-DM 270 e per il previgente corso di laurea triennale ex-DM 509 fatto salvo quanto enunciato alla "Norma transitoria in deroga all'articolo 6" relativa all'attribuzione del punteggio, di cui sopra.

*Approvato con decreto del coordinatore del Corso di Studio il 28.06.2019, modifica, annulla e sostituisce le precedenti versioni.*